

Il trust all'italiana

Una recente Circolare dell'Agenzia delle entrate italiana snatura completamente l'essenza del trust.



Giancarlo Cervino, direttore del Centre for International Fiscal Studies di Lugano
www.ciflis.com

Un famoso libro di un professore napoletano, dal titolo 'Io speriamo che me la cavo', riportava i più esilaranti ma anche tragici temi dei suoi allievi di una scuola media in un quartiere difficile di Napoli, mettendo a nudo tutti i problemi e criticità di quel sistema socioeconomico.

Lo stesso, oramai, potrebbero titolare le Circolari dell'Agenzia delle entrate italiana, che nell'estremo tentativo di 'raschiare il fondo del barile' alla ricerca di redditi da tassare che non esistono, continua a considerare elusivi, se non addirittura fraudolenti, legittimi istituti giuridici del diritto sia italiano che estero.

Ultima in ordine di tempo è la Circolare 61/E del 27 dicembre 2010, che fornisce ulteriori chiarimenti alla disciplina fiscale del trust.

In precedenti articoli su questa rivista avevamo puntualizzato su come il trust anglosassone e internazionale rappresenti una delle forme più antiche, ma anche evolute, di civiltà giuridica applicata alla gestione di complesse situazioni patrimoniali, sia degli individui che delle imprese e delle istituzioni. Il trust ha in generale (ma non necessariamente) tre attori principali: il settlor, il trustee e il beneficiario.

Il settlor (traducibile in italiano come disponente) è colui che esprime la volontà irrevocabile di costituire in trust una parte determinata del suo patrimonio con uno scopo o dei beneficiari precisi.

Se il settlor decide volontariamente di costituire un trust, questo è validamente posto in essere da una trust deed (dichiarazione di affidamento), che prende la forma di una settlement deed, firmata da lui stesso, o di una declaration of trust, in cui è il trustee, cioè chi viene incaricato di gestire i beni del trust, che prende atto della volontà del settlor senza peraltro citarlo o chiamarlo in causa con una firma di ratifica. Il trustee è incaricato di gestire i beni nell'interesse del beneficiario designato, il cosiddetto trust fisso (fixed trust), o discrezionale (discretionary trust), in cui il settlor indica una ca-

tegoria di persone, ad esempio i suoi figli, e lascia al trustee il compito di designarlo seguendo le indicazioni ricevute.

Il trasferimento di proprietà del bene in trust al trustee è l'elemento essenziale perché si possa parlare di trust e se è necessario un regime di pubblicità per rendere inopponibile il passaggio di proprietà ai terzi, è importante che sia chiaramente indicato che non si tratta di un'alienazione ordinaria, ma di una proprietà dell'individuo o della società designata nella sua qualità di trustee di un determinato trust.

Il settlor può lasciare delle indicazioni, molto dettagliate se lo desidera, sull'amministrazione del patrimonio o sui criteri di scelta del beneficiario nella letter of wishes (la lettera dei desideri).

Questa lettera, pur non incidendo sulla discrezionalità finale del trustee, che resta in ogni caso il solo responsabile della gestione dei patrimoni affidatigli, può influenzarlo. Infatti il trustee, non essendo necessariamente un esperto in strategie di investimento, può accettare dei consigli in merito alla gestione o alla destinazione finale dei beni.

In ogni caso, la letter of wishes non deve essere vincolante per il trustee, che potrà esercitare la sua missione in piena indipendenza, pur sottoposto ai vincoli di destinazione e di scopo.

Anche se il trust non è un contratto né un'entità con personalità giuridica, in principio, né i creditori personali del trustee, né del beneficiario, né del settlor, possono rivendicare i beni in trust.

Tutto ciò è possibile grazie allo sdoppiamento del diritto reale di proprietà in un diritto giuridico (legal ownership) accordato al trustee, e in un diritto economico (equitable ownership) accordato al beneficiario.

Il trustee è pieno proprietario dei beni e nell'esecuzione dell'incarico deve agire in buona fede seguendo gli scopi prefissati e gestendo i beni in piena discrezione senza alcun obbligo di dover chiedere pareri o consigli sia al settlor che ai beneficiari.

L'utilizzo del trust in Italia, nonostante il

recepimento rapidissimo della Convenzione dell'Aia sul diritto applicabile ai trust e il loro riconoscimento (ratificata nel 1990), non è mai veramente decollato a causa delle incertezze riguardanti la registrazione degli atti ed il trattamento fiscale, ma la Circolare 61/2010 provocherà sicuramente un brusco rallentamento.

Il cuore del problema è nell'elencazione delle seguenti fattispecie di trust che, secondo l'Agenzia delle entrate, sono da ritenere inesistenti in quanto interposte:

- trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
- trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
- trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulta, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione e amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
- trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine");
- trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
- trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del

patrimonio e del reddito da questo generato;

- trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
- trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
- ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

In maniera esplicita, nelle fattispecie summenzionate, tutti i redditi (e magari un giorno anche il patrimonio) sono tassati in capo al settlor italiano, perché il trust non è nullo ma semplicemente non esiste.

E ciò è manifestamente assurdo. È vero che il trustee è il vero dominus dei beni in trust, ma la letter of wishes (che nella circolare potrebbe essere vista come "un altro elemento di fatto") normalmente prevede indicazioni sulla gestione del patrimonio, oppure la modifica del beneficiario nel corso

della vita del trustee, o l'attribuzione di redditi o prestiti a soggetti terzi.

Il trustee non è in principio vincolato, ma se si tratta delle indicazioni riguardanti la destinazione del patrimonio che non ne intaccano l'integrità o lo scopo ultimo del trust, è evidente che le seguirà.

In pratica, viene legittimato ad esistere fiscalmente soltanto il trust fisso e irrevocabile che contenga nell'atto costitutivo pubblico e registrato le indicazioni precise sull'utilizzo e la gestione dei beni e sui beneficiari che maturino da subito dei precisi diritti di usufruire dei redditi (in modo che la tassazione scatti immediatamente in capo a questi ultimi) e che sancisca la definitiva uscita di scena del settlor (quasi un trust testamentario, in cui però il testatore è ancora vivo).

Si vuole evitare un qualsivoglia congelamento fiscale o riduzione dell'imposizione dei redditi prodotti dal trust (cosa comunque possibile se si tassano con il regime delle persone giuridiche) ma soprattutto l'impoverimento del settlor che utilizza il trust per ridurre l'impatto della progressività dell'imposizione sui suoi redditi

personali.

E questa evidente fame di entrate tributarie risulta ancora più evidente in quel passaggio finale della Circolare 61/2010 in cui si specifica che in caso di beneficiari non residenti (per esempio i figli del settlor che hanno abbandonato l'Italia), i redditi di capitale imputati da un trust residente ai beneficiari non residenti sono tassabili a prescindere dal loro effettivo pagamento e percezione da parte dei soggetti esteri.

Questo perché la norma ha creato una nuova tipologia di redditi da capitale che è rilevante fiscalmente solo in forza della sola imputazione in deroga alla norma generale del prelievo per cassa.

È opinione di chi scrive che questa Circolare rappresenta una totale chiusura finale dell'Amministrazione fiscale nei confronti di un istituto che, lungi dall'essere uno strumento di elusione o evasione fiscale, stava ovviando a molte rigidità dell'ordinamento civile italiano e che non meritava simile ingiusta penalizzazione in nome delle esigenze sovrane di recuperare del gettito in un Paese economicamente sempre più in crisi.

Soluzioni di investimento individuali.

Elaborate da esperti.

Gestione patrimoniale professionale.
Riconosciuta dagli esperti.

Ci prenda in parola.

LGT Bank (Svizzera) SA, 091 912 69 69

www.lgt.ch

Basilea, Berna, Ginevra, Losanna,
Lucerna, Lugano, Zurigo
e altre 22 sedi nel mondo intero.



**Wealth
Management**